

COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2025

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 24 del 11.03.2025 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2025;
- Determina n. 41 del 27.03.2025 del Responsabile dell'Area Amministrativa di costituzione del Fondo;

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.79 del CCNL del 16.11.2022, per l'anno 2025 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 (A)	16.274,33
Incrementi stabili	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	878,16
Art. 33 c. 2 DL 34/2019 – Incremento valore medio pro capite del fondo rispetto al 2018	1.497,65
Totale incrementi stabili (a)	2.375,81
Totale risorse stabili SOGGETTE al limite (A+a)	18.650,14
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	515,19
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 a valere dal 2019	665,60
Art. 79 c. 1 lett. b) e d) CCNL 2022 – Incremento 84,50 a valere dal 2021 e Rivalutazione delle PEO	591,50
Art. 79 c.1 lett. d) CCNL 2022 – Rivalutazione delle PEO	419,90
Totale incrementi stabili NON soggetti al limite (b)	2.192,19
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (A+a+b)	20.842,33

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79 c. 2 CCNL 2022 - integrazione 1,2%	1.212,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	4.638,00
Totale risorse variabili SOGGETTE al limite	5.850,00

Risorse variabili NON soggette al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.046,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021.	376,76
Art. 8 c.3 D.L. 13/2023 – Incremento per soggetti attuatori e gestori di Fondi PNRR	813,72
<i>Totale risorse variabili NON soggette al limite</i>	7.236,48
TOTALE RISORSE VARIABILI	13.086,48

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione incarichi di Elevata Qualificazione ex Posizione Organizzativa	3.875,00
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell’art.9 c. 2 bis L. 122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni parte stabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	0,00
<i>Totale DECURTAZIONI aventi carattere di CERTEZZA E STABILITA'</i>	3.875,00

DECURTAZIONI SULLE RISORSE VARIABILI (a detrarre)	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell’art.9 c. 2 bis L. 122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni parte variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	878,16
<i>Totale DECURTAZIONI parte VARIABILE</i>	878,16

<i>Totale DECURTAZIONI (a detrarre)</i>	4.753,16
--	-----------------

Si evidenzia che il secondo periodo dell’art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.2015).

Nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo del 2025 pari a € 0,00.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2025, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo pari a 0,00

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a € 23.621,98 (include la rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019 avendone l'ente la facoltà) mentre per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni è pari ad € 19.746,98=.

Pertanto si attesta che il fondo 2025 risulta non superiore al fondo anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE risorse FISSE aventi carattere di certezza e stabilità (A)	20.842,33
TOTALE DECURTAZIONI aventi carattere di certezza e stabilità (B)	3.875,00
<i>Totale RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità DOPO le DECURTAZIONI (A-B)</i>	16.967,33
TOTALE risorse VARIABILI (C)	13.086,48
TOTALE DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	878,16
<i>Totale RISORSE VARIABILI DOPO le DECURTAZIONI (C-D)</i>	12.208,32
<i>TOTALE FONDO (A-B)+(C-D)</i>	29.175,65

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a) risultano pari a €. 365,27, gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 3.487,37=

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali – Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 non soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche STORICHE	10.518,67
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) quota a carico del fondo	3.487,37
TOTALE risorse non regolate specificatamente dal contratto integrativo. Utilizzo risorse STABILI (A)	14.006,04

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Art. 80 c. 2 lett. G) CCNL 2022 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	6.046,00
TOTALE risorse regolate SPECIFICATEMENTE dal contratto integrativo (B)	6.046,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano a €. 9.123,61=

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del FONDO per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE NON regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	14.006,04
TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	6.046,00
TOTALE UTILIZZO (A+B)	20.052,04
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE TOTALE FONDO - (A+B)	9.123,61

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a) risultano pari a €. 365,27 gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 3.487,37.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali – Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 non soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 14.006,04 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad €16.967,33=

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all'art. 80 comma lett. a-b del CCNL 16.11.2022.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance inserito all'interno del PIAO), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di ripartizione delle risorse destinate alla performance

Valutazione ottenuta	% Compenso riconosciuto
Superiore a 90	100%
Superiore a 80 e fino a 90	90%
Superiore a 70 e fino a 80	80%
Superiore a 60 e fino a 70	65%
Pari o superiore a 50 e fino a 60	50%
Inferiore a 50	Nessun compenso

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso non è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali (ora differenziale stipendiale).

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2025 (A)	Fondo 2024 (B)	Diff A-B
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ			
Risorse storiche			
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	16.274,33	16.274,33	0,00
Incrementi stabili			
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	878,16	878,16	0,00
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	1.497,65	1.429,57	68,08
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite			
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	515,19	515,19	0,00
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	665,60	665,60	0,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	591,50	591,50	0,00
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	419,90	419,90	0,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	20.842,33	20.774,25	68,08
RISORSE VARIABILI			
Risorse variabili sottoposte al limite			
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 - integrazione 1,2%	1.212,00	1.212,00	0,00

Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	4.638,00	4.638,00	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite			
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	6.046,00	1.605,92	4.440,08
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Compensi censimento istat	0,00	0,00	0,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021.	376,76	376,76	0,00
Art. 8 c. 3 DL 13/2023 – Incremento per soggetti attuatori e gestori di Fondi PNNR	813,72	813,72	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILE	13.086,48	8.646,40	4.440,08
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014)	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00	0,00	0,00
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti con e senza DIRIGENZA) p. stabile	3.875,00	3.875,00	0,00
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	878,16	878,16	0,00
TOTALE DECURTAZIONI	4.753,16	4.753,16	0,00
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	29.175,65	24.667,49	4.508,16

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo Anno 2025	Fondo anno 2024
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
Indennità di comparto	3.487,37	3.474,10
Progressioni economiche orizzontali storiche e differenziali attribuiti in precedenza	10.518,67	9.673,62
TOTALE	14.006,04	13.147,72
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022 funzioni tecniche	6.046,00	1.605,92
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022 istat	0	0
TOTALE	6.046,00	1.605,92

DESTINAZIONI DA REGOLARE		
Risorse ancora da contrattare	9.123,61	9.913,95
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione		
TOTALE	29.175,65	24.667,49

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- Rispetto dei vincoli di bilancio: l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2025;
- Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale: le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- Imputazione nel Bilancio: la destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2025 come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata all'intervento 10820/1 del bilancio 2025 gestione competenza – Missione 1 – Programma 10 – Piano dei conti 1.01.01.01.004
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad €. 319.807,37

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2025, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2024, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2025 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6,94 è superiore al numero dei

dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 6,50, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il solo fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, per un importo pari ad €. 1.497,65=

- l'Ente si impegna a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Premesso che l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo ovvero:

- a) nell'anno 2024 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, c. 821, della L. 145/2018;
- b) nell'anno 2024 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 c. 859 e 869 L.145/2018;
- c) sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 c.5 del D.Lgs. 267/2000 risulta non superiore all'8 per cento;
- d) il rendiconto dell'anno 2024 è stato approvato da parte del consiglio comunale in data 29.04.2025.

Ed inoltre che il fondo stabile certificato nell'anno 2016 era pari ad € 16.274,33, nella costituzione del fondo variabile 2024 è stata inserita una quota pari ad € 813,72 ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. 13/2023; Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle PO e/o dell'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle P.O./E.Q.;

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	22.124,33	19.746,98
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	0,00	3.923,77
Fondo Straordinario	1.202,80	1.202,80
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	1.497,65	

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	24.824,78	24.873,55
Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		48,77
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		OK

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2025, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2025. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 20.12.2024.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata nell'importo di € 1.202,80.

Si precisa inoltre che il fondo ed i relativi capitoli di spesa sono stati costituiti al netto degli oneri riflessi precisando che gli ulteriori oneri riflessi trovano capienza nelle voci di bilancio che li finanziano (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
LA SINDACA
BERTI ORIETTA